

# COMUNE DI CARMIANO

## Regolamento Consulta per le Politiche Giovanili

### Art.1- Istituzione

È istituita nel Comune di Carmiano la Consulta per le Politiche Giovanili, ai sensi dell'art.30, comma 3, dello Statuto Comunale.

### Art. 2 – Finalità

1. La Consulta per le politiche giovanili (di seguito “Consulta”) rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che in proposito detta lo Statuto Comunale.
2. E' un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.
3. La Consulta:
  - E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani e del territorio carmianese
  - Promuove progetti e iniziative
  - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri
  - E' strumento di educazione alla legalità ed alla vita politica e democratica e alla pace
  - Promuove iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile sul territorio comunale
  - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero
  - Favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e le istituzioni
  - Si rapporta con gruppi informali del territorio
  - Promuove rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre Regioni, anche a livello nazionale e internazionale
  - Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile, tra cui, a titolo di esempio: scuola, trasporti, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente
  - Raccoglie informazioni nei predetti campi con la collaborazione delle strutture comunali
  - Promuove la parità di genere.

### Art. 3 - Compiti

1. La Consulta è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile. In particolare, la Consulta è organo consultivo sulle seguenti materie:
  - a) Scuola;
  - b) Università;
  - c) Lavoro ed imprenditoria giovanile;
  - d) Ambiente;

- e) Turismo;
- f) Sport;
- g) Spettacolo;
- h) Cultura.

2. La Consulta si riunisce in particolare per:

- a) Elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
- b) Esprimere parere non vincolante sugli atti del Consiglio Comunale che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);
- c) Favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione);
- d) Attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (funzione di studio);
- e) Elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli (funzione di progettazione).

3. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con il Sindaco e Assessori/Consiglieri di riferimento ed avvalendosi dell'operato dell'Assessore/Consigliere alle Politiche giovanili, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti.

#### **Art.4 - Sede**

1. La sede della Consulta per le politiche giovanili è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi si tengono, di norma, in locali del Palazzo Comunale.

2. E' facoltà del Presidente scegliere per occasioni particolari, previa disponibilità e autorizzazione dei competenti uffici Comunali, una differente sede per le riunioni degli organi della consulta.

#### **Art. 5 – Requisiti**

1. Possono iscriversi alla Consulta, i giovani compresi nella fascia tra i quattordici ed i trenta anni di età, senza distinzione di sesso, etnia o religione.

2. Non possono far parte degli organi della Consulta dei giovani i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali ovvero tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva o sono membri degli organi amministrativi degli Enti Pubblici e delle Aziende o Istituzioni a cui il Comune partecipa.

3. Al momento dell'iscrizione, i componenti della Consulta possono essere parte di movimenti giovanili politico/sociali.

#### **Art. 6 – Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- a) L'Assemblea Generale: composta da tutti coloro che decidono di aderire alla Consulta dei Giovani mediante apposito modulo di iscrizione.
- b) Il Presidente.

## **Art. 7 – L'Assemblea Generale**

1. Sono componenti dell'Assemblea Generale:

┆ Il Sindaco e il Consigliere alle Politiche Giovanili in carica—senza diritto di voto; in caso di assenza del Sindaco, lo stesso delega l'Assessore di riferimento in tema alla materia trattata.

┆ L'Ufficio di Presidenza della Consulta (Presidente, Vice Presidente e Segretario); i tre componenti sono eletti dall'Assemblea generale durante la prima riunione.

┆ I 5 (cinque) delegati delle rispettive commissioni di lavoro e di studi, eletti durante la prima riunione della Consulta.

2. Il Coordinamento è un organismo di gestione, avente la funzione di collante tra la comunità e l'Amministrazione; si impegna a consultare, ascoltare, interpellare i ragazzi, consapevole del ruolo di tramite e non di rappresentanza.

3. All'interno dell'Assemblea Generale, ciascun membro può partecipare all'attività dell'Amministrazione comunale promuovendo iniziative riguardanti le tematiche giovanili, esprimendo pareri, partecipando a sondaggi e consultazioni proposte attraverso i social e le piattaforme predisposte, o intervenendo ai dibattiti programmati periodicamente all'interno della sede istituzionale.

4. L'adesione alla Consulta prevede un impegno attivo da parte del partecipante.

## **Art. 8 - Presidente e vice Presidente**

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.

2. Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

3. Presidente ed il vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima assemblea utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta. Nelle more dell'elezione, svolge le funzioni di Presidente il Sindaco o un suo delegato, fatta salva la prima riunione che è insediata e presieduta ai sensi del successivo art. 14.

4. L'elezione avviene con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al primo scrutinio, con la maggioranza assoluta della metà più uno degli aventi diritto nei successivi quattro scrutini.

5. Quando dopo cinque scrutini la Consulta non riesce ad eleggere il Presidente o il vice Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio e viene eletto chi riporta più voti; in caso di ulteriore parità di voti è eletto Presidente o vice Presidente il candidato più giovane.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. Scaduto il mandato del Presidente e del vice Presidente, essi durano in carica per ulteriori quarantacinque giorni entro i quali si deve ricorrere alla nuova elezione.

7. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente i componenti senza diritto di voto di cui all'art. 7 comma 1, nè coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età al momento dell'elezione.

### **Art. 9 – Il Segretario**

1. Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori dell'Assemblea. In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle riunioni.
2. Il segretario è nominato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.

### **Art. 10 – Commissioni di lavoro e di studio**

1. Le Commissioni di lavoro e di studio della Consulta dei Giovani svolgono la funzione di occuparsi di diversi ambiti settoriali, al fine proporre all'interno degli stessi valide iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Comunale.
2. I Gruppi di lavoro sono cinque:
  - † Formazione, Istruzione, Rapporti con scuole e università, Mobilità e Scambi
  - † Lavoro, Disoccupazione Giovanile, Commercio, Trasporti
  - † Politiche Sportive, Ambiente, Politiche Ricreative, Rapporti con i quartieri
  - † Politiche Culturali, Integrazione, Pari Opportunità
  - † Politiche Sociali, Disadattamento, Devianza, Problematiche Giovanili, Politiche Sanitarie.

### **Art. 11– Bando di partecipazione**

1. Per la prima costituzione dell'Assemblea della Consulta, l'Amministrazione Comunale provvederà con bando pubblico a rendere note le modalità di partecipazione allo stesso.
2. L'iscrizione alla Consulta richiede la compilazione di un modulo, reperibile all'interno del sito web del Comune; entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto bando, il Sindaco o l'Assessore/Consigliere alle Politiche Giovanili dovranno convocare e presiedere la seduta di primo insediamento dell'Assemblea, nel corso della quale si procederà alla votazione per l'elezione dei componenti dei vari organi.

### **Art. 12- Regolamento interno**

1. La Consulta, per il suo funzionamento, può adottare un proprio regolamento integrativo del presente purchè non in contrasto con esso nè con lo Statuto comunale.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta al mese.
3. Il Sindaco, l'Assessore/il Consigliere alle Politiche Giovanili, un quinto dei consiglieri comunali, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea ogniqualevolta lo ritengano opportuno.

### **Art. 14 - Prima riunione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è insediata dal Sindaco o dall'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

### **Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate.
5. In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente dell'Assemblea.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
7. L'esercizio del diritto di voto avviene per alzata di mano. Il voto è segreto nel caso di elezione del Presidente e del Vice Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
8. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

### **Art. 16 - Durata in carica e rinnovo dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dura in carica 5 anni.
2. In caso di prima istituzione, la durata è pari alla durata della consiliatura.

### **Art. 17 - Strumenti e risorse**

1. La Consulta si avvale, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto del settore competente.
2. Il Comune fornisce inoltre mezzi e personale a supporto del servizio di segreteria per lo svolgimento dei seguenti compiti:
  - compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi delle associazioni aderenti alla Consulta e dei rispettivi rappresentanti in Assemblea;
  - curare la convocazione dell'Assemblea;
  - conservare i verbali delle sedute dell'Assemblea e curare gli adempimenti successivi secondo le modalità previste dall'art. 9;
3. Tutta la documentazione prodotta dall'Assemblea deve essere depositata, a cura del Presidente, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, accessibile a ogni componente dell'Assemblea e pubblicata online sul sito istituzionale dell'ente.

### **Art. 18 - Modifiche del Regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta per le politiche giovanili può proporre al Consiglio Comunale la modifica del presente regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.

### **Art. 19 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai componenti con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. La convocazione viene effettuata in collaborazione con l'Ufficio di Staff del Sindaco, ove istituito, o da parte del Segretario dell'Assemblea, con invio alla mail ordinaria o PEC dei singoli componenti, della quale deve essere data specifica indicazione al momento della designazione da parte dei membri aderenti alla Consulta.
2. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo.
3. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere, presentando osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.
4. All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.
5. Al termine di ogni riunione l'Assemblea può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

### **Art. 20 - Informazioni e documenti**

1. I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.
2. La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

### **Art. 21 - Norma finale**

**1** Nessuna indennità e nessun compenso per rimborso spese verrà corrisposto agli organi della Consulta, essendo l'incarico svolto a titolo gratuito..